



COMUNE DI CAPO D'ORLANDO

Città Metropolitana di Messina

Copia di Delibera del Consiglio Comunale

DELIBERA N. 40 del Reg. del 09-12-2021 Proposta n. 47 del 11-11-2021

OGGETTO: **RIPIANO DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2019 AI SENSI DELL'ARTICOLO 188 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.**

L'anno **duemilaventuno** il giorno **nove** del mese di **dicembre**, alle ore **19:00** e seguenti in seduta **Straordinaria**, si è riunito il Consiglio Comunale in video-conferenza ai sensi dell'art. 73 comma 1 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e secondo i criteri disposti con determina del presidente del consiglio n. 2 del 24 marzo 2020, nel rispetto delle norme straordinarie emanate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, su convocazione che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art.48 dell'ordinamento regionale EE.LL., risultano all'appello nominale:

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| Gierotto Cristian | Presente | Galipo' Carmelo | Presente |
| Li Puma Federica | Presente | Bontempo Angela | Presente |
| Merendino Finocchiello Elisa | Presente | Colombo Fabio | Presente |
| Bontempo Valentina | Presente | Amadore Emiliano | Presente |
| Liotta Teodolinda | Assente | Buzzanca Maria Rosanna | Presente |
| Fardella Massimiliano | Presente | Reale Massimo | Presente |
| Gazia Sandro | Presente | Scafidi Felice | Presente |
| Truglio Giuseppe | Presente | Mangano Renato Carlo | Presente |

PRESENTI: 15 - ASSENTI: 1

Risultato legale, ai sensi dell'art.30 della L.R. 06/03/1986 n.9, così come modificato dall'art. 21 della L.R. 01/09/1993 n. 26, il numero degli intervenuti assume la Presidenza **Gierotto Cristian** nella qualità di **Presidente**.

Assiste il Segretario Generale del Comune **Dott.ssa Anna Maria Carugno**.

Ai sensi dell'art. 184 - ultimo comma - dell'ordinamento regionale EE.LL. vengono scelti gli scrutatori nelle persone dei consiglieri:

La seduta è **Pubblica**.

IL PROPONENTE

Premesso che:

- l'articolo 186 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, stabilisce che:
 1. Il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio.
 - 1-bis. In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione è determinato l'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce.
- l'articolo 187, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, stabilisce che: ... omississ. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188;
- l'articolo 188, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, stabilisce che:
 1. L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ai fini del rientro, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, contestualmente, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza. La deliberazione contiene l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo, l'individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il sindaco o il presidente trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori. L'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso.
- **l'articolo 39-quater** (Disavanzo degli Enti Locali) della Legge 28.02.2020, n. 8, che ha disposto la conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 30.12.2019, n. 162, recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica" (il cd. "Milleproroghe"), recita:
 1. Al fine di prevenire l'incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà finanziaria, l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, determinato in misura non superiore alla differenza tra l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di

amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2019 per il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2019, determinato nel rispetto dei principi contabili, può essere ripianato in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti.

2. Le modalità di recupero devono essere definite con deliberazione del consiglio dell'ente locale, acquisito il parere dell'organo di revisione, entro quarantacinque giorni dall'approvazione del rendiconto. La mancata adozione di tale deliberazione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione.
 3. Ai fini del rientro possono essere utilizzati le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili accertati nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e da altre entrate in conto capitale. Nelle more dell'accertamento dei proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili il disavanzo deve comunque essere ripianato.
- la Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 4 del 28.01.2020, si è espressa sul giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 6, del Decreto Legge 19.06.2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, nella Legge 06.08.2015, n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali), e dell'articolo 1, comma 814, della Legge 27.12.2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), in riferimento agli articoli 3, 81, 97, primo comma, 119, sesto comma, e 136 della Costituzione promosso dalla Corte dei Conti – Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione - con Ordinanza del 18.02.2019 iscritta al n. 72 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 2019.
- **l'articolo 39-ter** (Disciplina del fondo anticipazione di liquidità degli enti locali) della Legge 28.02.2020, n. 8, che ha disposto la conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 30.12.2019, n. 162, recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica” (il cd. “Milleproroghe”), recita:
1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, in sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019.
 2. L'eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, per un importo non superiore all'incremento dell'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato annualmente, a decorrere dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio.
 3. Il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 1 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:
 - a. nel bilancio di previsione 2020-2022, nell'entrata dell'esercizio 2020 è iscritto, come utilizzo del risultato di amministrazione, un importo pari al fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione 2019 e il medesimo importo è iscritto come fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della missione 20 - programma 03 della spesa dell'esercizio 2020, riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;
 - b. dall'esercizio 2021, fino al completo utilizzo del fondo anticipazione di liquidità, nell'entrata di ciascun esercizio del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato nella spesa dell'esercizio precedente e nella spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato

nell'esercizio.

4. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.
- la susseguente pronuncia n. 80/2021 del 29.04.2021, pubblicata in G.U.R.I n. 18 del 05 maggio 2021, con la quale la Corte Costituzionale si è espressa sull'impugnazione dell'articolo 39 ter della Legge 28.02.2020, n. 8, che ha disposto la conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 30.12.2019, n. 162, dichiarando costituzionalmente illegittime le disposizioni di cui ai suoi commi 2 e 3, definenti le modalità di ripiano dell'eventuale disavanzo derivante dall'iscrizione tra le poste accantonate del risultato di amministrazione di un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di liquidità di cui al Decreto Legge 08.04.2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06.06.2013, n. 64 e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate nel corso dell'esercizio 2019; la citata sentenza n. 80/2021 è intervenuta sostanzialmente sulle modalità di ripiano su base pluriennale dell'eventuale disavanzo derivante dall'accantonamento al Fondo Anticipazione di Liquidità del risultato di amministrazione, mantenendo, invece, vigente la previsione normativa contenuta nel comma 1 dell'articolo 39-ter sopra riportato (obbligo di accantonamento a F.A.L. del risultato di amministrazione);
 - l'articolo 52 del Decreto Legge 25.05.2021, n. 73, convertito, con modificazione, dalla legge 23.07.2021, n. 106, recante "Misure di sostegno all'equilibrio di bilancio degli enti locali, proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali e fusione di comuni", introduce una lex specialis a supporto degli enti locali a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2021 del 29.04.2021;

Considerato che

- la delibera della Corte dei Conti - Sezioni delle Autonomie - n. 30/2016/QMIG, recita: "... L'articolo 188, nel codificare l'obbligo del recupero del disavanzo, declina anche alcuni aspetti procedurali. Tra questi gli aspetti relativi alle modalità temporali, prevedendo:
 - a) l'applicazione all'esercizio in corso dell'intero disavanzo;
 - b) in alternativa, la distribuzione negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione previa predisposizione del piano di rientro adottato secondo le formalità ivi indicate. Queste rappresentano le modalità ordinarie di ripiano, che assumono a riferimento il triennio del bilancio di previsione e che rendono irrilevante ogni altro aspetto. In sostanza, laddove risulti non sostenibile da un punto di vista finanziario l'applicazione del disavanzo all'esercizio in corso, lo stesso deve essere distribuito negli esercizi successivi considerati nel bilancio;

Tenuto conto che

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 10.09.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 nonché il Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati contenente anche la salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio 2019, ai sensi dell'articolo 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 27.11.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato, ai sensi degli articoli 175, comma 8, e 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, l'assestamento generale dei conti e la salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 14.12.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata ratificata, ai sensi dell'articolo 175, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, la variazione al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 211 del 06.11.2019;
- le operazioni di ricognizione dei residui attivi e passivi sono state effettuate dai Responsabili delle Aree in sinergia con il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, in conformità agli articoli 189 e 190 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, il cui esito è stato riassunto nella Determinazione dell'Area Economico Finanziaria n. 1111 del 03.12.2020;
- con deliberazione della Giunta Municipale n. 187 del 15.12.2020 veniva approvata la Relazione Illustrativa dei dati Consuntivi dell'esercizio finanziario 2019 nonché lo schema di Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2019 e relativi allegati;

- con verbale n. 45 del 18.01.2021 è stata resa dall'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente la Relazione sulla proposta di delibera inerente all'approvazione del rendiconto della gestione 2019, di cui all'articolo 239, punto 1, lettera d) del TUEL;
- con successiva deliberazione della Giunta Municipale n. 43 del 10.03.2021 veniva riapprovato il Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2019, provvedendo, al contempo, a revocare la precedente deliberazione n. 187 del 15.12.2020;
- con ulteriore deliberazione della Giunta Municipale n. 56 del 26.03.2021 veniva approvata la modifica del risultato di amministrazione del Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2019, approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 43 del 10.03.2021;
- con pec del 30.03.2021, è stata trasmessa a codesto Collegio la proposta di delibera per il Consiglio Comunale n. 10 del 29.03.2021 avente ad oggetto "*Approvazione del Rendiconto della Gestione 2019*", unitamente agli allegati di legge;
- l'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente, nel riscontrare la pec del 10.03.2021, trasmette verbale n. 54 del 10.04.2021, ma non redige la nuova relazione, in violazione delle disposizioni dell'articolo 239, punto 1, lettera d) del TUEL ed ai dettami dei Principi Contabili e del Regolamento di Contabilità;
- con delibera di Giunta Municipale n. 166 del 15.09.2021, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118, come modificato dal Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126 e successive modifiche e integrazioni, e dell'allegato 4/2 del medesimo decreto, sono state approvate le risultanze contabili del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019, come da relativi allegati;
- con la medesima deliberazione si è provveduto altresì alla conseguente variazione agli stanziamenti del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) a valere sull'ultimo Bilancio di Previsione approvato (2019-2021), il tutto ai sensi dell'articolo 228, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Atteso che

- in virtù di quanto in narrativa, l'Ente ha ritenuto opportuno effettuare un reset generale predisponendo un nuovo documento contabile che nel frattempo tiene conto dell'evoluzione giurisprudenziale (Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020 e n. 80 del 29 aprile 2021) e normativa (articolo 39-quater della Legge 28.02.2020, n. 8 ed articolo 52, comma 1-bis, dalla Legge 23.07.2021, n. 106, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 25.05.2021, n. 73) succedutasi in merito all'emersione del Fondo Anticipazione di Liquidità nel Risultato di Amministrazione al 31.12.2019;
- che la Giunta Comunale, con atto n. 170, nella seduta del 17.09.2021, ha modificato la deliberazione della Giunta Municipale n. 43 del 10.03.2021, di revoca della deliberazione della Giunta Municipale n. 187 del 15.12.2020, nonché l'ulteriore deliberazione della Giunta Municipale n. 56 del 26.03.2021, sostituendo tali atti con il provvedimento omnibus *de qua*, riapprovando la nuova Relazione al Rendiconto della Gestione per l'esercizio finanziario 2019 ed il nuovo schema del Rendiconto della Gestione per l'Esercizio 2019, con i relativi documenti allegati, che ne fanno parte integrante e sostanziale, le cui risultanze vengono riportate nella tabella che segue:

| RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE | | | |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| | In conto | | Totale |
| | Residui | Competenza | |
| Fondo di cassa al 1° gennaio | | | 0,00 |
| Riscossioni | 5.299.847,53 | 27.197.564,63 | 32.497.412,16 |
| Pagamenti | 12.899.829,91 | 19.597.582,25 | 32.497.412,16 |
| Fondo di cassa al 31 dicembre | | | 0,00 |
| Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre | | | 0,00 |
| <i>Differenza</i> | | | 0,00 |
| Residui Attivi | 25.224.194,78 | 8.765.252,84 | 33.989.447,62 |
| Residui Passivi | 15.959.195,29 | 16.316.705,57 | 32.275.900,86 |
| <i>Differenza</i> | | | 1.713.546,76 |
| <i>meno FPV per spese correnti</i> | | | 0,00 |
| <i>meno FPV per spese in conto capitale</i> | | | 0,00 |
| RISULTATO d'amministrazione al 31 dicembre 2019 (A) | | | 1.713.546,76 |

- è stato richiesto all'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera d), del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, la Relazione al Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2019;
- l'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente, nell'esprimere il parere di competenza previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d), del TUEL, formula una serie di osservazioni ma ancora una volta non redige la nuova relazione, in violazione della disposizione sopra richiamata, ai dettami dei Principi Contabili e del Regolamento di Contabilità;
- che a tale carenza ha provveduto direttamente l'Ente con una relazione di dettaglio che è stata allegata alla proposta deliberativa di approvazione della nuova Relazione Illustrativa dei dati Consuntivi dell'esercizio finanziario 2019 nonché lo schema di Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2019 e relativi allegati, quale parte integrante e sostanziale della medesima;

Richiamate

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 24.11.2016 con la quale è stato approvato il Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2015 e relativi allegati;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 07.11.2017 con la quale è stato approvato il Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2016 e relativi allegati;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 05.02.2019 con la quale è stato approvato il Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2017 e relativi allegati;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 14.12.2019 con la quale è stato approvato il Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2018 e relativi allegati;

Preso atto che:

- ✓ il Risultato di Amministrazione al 31.12.2019, a seguito della sua destinazione *ex lege* alla costituzione degli accantonamenti e dei vincoli di legge, restituisce una disponibilità negativa - rigo (E) - di euro 23.858.620,34, come rilevabile dagli elementi riportati nella sottostante tabella:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Risultato di amministrazione (A) | 1.713.546,76 |
| Parte accantonata (1) | |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2019 | 14.613.672,41 |
| Fondo anticipazioni liquidità D.L. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti | 10.104.387,85 |
| Fondo perdite società partecipate | 23,00 |
| Fondo contenzioso | 128.941,08 |
| Fondo Rischi per Spese Potenziali | |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | 153.952,24 |
| Fondo Rotazione Stabilità EE.LL. | 0,00 |
| Indennità di fine mandato Sindaco | 2.788,86 |
| Totale parte accantonata (B) | 25.003.765,44 |
| Parte vincolata | |
| <i>Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili:</i> | |
| Vincoli derivanti da equilibrio di parte capitale anno 2018 | 234.180,35 |
| Vincoli derivanti da equilibrio di parte capitale anno 2019 | 8.694,12 |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui | 0,00 |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente | 0,00 |
| Vincoli derivanti da trasferimenti | 150.000,00 |
| Altri vincoli | 0,00 |
| Totale parte vincolata (C) | 392.874,47 |
| Parte destinata agli Investimenti | |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente | 0,00 |
| Vincoli derivanti da riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2018 | 73.880,54 |
| Vincoli derivanti da riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2019 | 101.646,65 |
| Altri vincoli | 0,00 |
| Altro | 0,00 |
| Totale parte destinata agli Investimenti (D) | 175.527,19 |
| Totale parte disponibile (E) = (A)-(B)-(C)-(D) | -23.858.620,34 |
| <i>(1) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.</i> | |

Acclarato che

- ai sensi del combinato disposto dell'articolo 188, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, dell'articolo 39-quater del Decreto Legge 30.12.2019 n. 162, così come convertito dalla Legge 28.02.2020, n. 8 e dell'articolo 52, comma 1-bis, dalla Legge 23.07.2021, n. 106, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 25.05.2021, n. 73, sia il disavanzo ordinario che il maggiore disavanzo straordinario devono essere oggetto di adozione di apposite delibere consiliari, previo parere dell'Organo di Revisione Economico Finanziario;
- il medesimo articolo consente, ai fini del rientro, di poter utilizzare le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ai fini del rientro, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296, contestualmente, l'Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza;
- è obiettivo dell'Ente porre in essere diverse misure dirette anche a consolidare strutturalmente il bilancio dell'Ente oltre a ripianare il sopracitato disavanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2019 ed evitare ogni ulteriore risultato negativo e che dette misure, inserire nel D.U.P. 2021-2023 e consequenzialmente nel Bilancio di Previsione 2021-2023 e seguenti, saranno dirette a:
 - a) riduzione/eliminazione dei debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi mediante il rispetto degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
 - b) riduzione/eliminazione dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive mediante un costante monitoraggio del contenzioso e/o l'incremento del Fondo rischi spese legali;
 - c) rimodulazione dei contratti per servizi in vigore in relazione alla sostenibilità delle risorse finanziarie;
 - d) razionalizzazione delle spese non indifferibili;
 - e) revisione delle tariffe dei servizi a domanda individuale;
 - f) revisione della gestione dei trasporti scolastici;

- g) revisione dei contratti in essere per le utenze e tempestività dei pagamenti relativi al fine di evitare aggravii di interessi e costo dei consumi;
- h) realizzazione dei proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili;
- h) partecipazione a bandi nazionali ed europei al fine di poter accedere a finanziamenti progettuali;
- i) ulteriore misura correttiva è da individuare - quale risanamento strutturale - in una tempestiva e maggiore incisività nel contrasto all'evasione e/o elusione di ogni entrata comunale, utilizzando l'istituto dell'accertamento esecutivo, esteso dalla legge di bilancio 2020 agli enti locali e non quindi più riservato all'Agenzia delle Entrate;
- l'accertamento esecutivo consentirà al Comune di procedere, anche mediante il ricorso a società specializzate iscritte all'albo ministeriale dei soggetti abilitati, a partire dall'esercizio in corso e decorso il termine per la proposizione del ricorso, all'attivazione delle conseguenti procedure esecutive e cautelari senza dover più attendere la formazione e la notifica della cartella di pagamento o l'ingiunzione fiscale, riducendo quindi il tempo intercorrente tra la fase accertativa e quella di riscossione.
- l'accertamento esecutivo potrà riguardare non solo le entrate tributarie (IMU, TARI, TOSAP, Imposta sulla Pubblicità, eccetera), ma anche le entrate patrimoniali;

Preso atto che

- ✓ il ripiano del Disavanzo di Amministrazione avviene secondo metodologie e tempistiche diverse, secondo la tipologia di accantonamento;
- ✓ gli stanziamenti del ripiano del disavanzo ordinario e quelli relativi al maggior disavanzo da F.C.D.E. e F.A.L. saranno imputanti distintamente nei bilanci di previsione dell'esercizio 2021 e sino all'esercizio 2035, secondo il rispettivo elemento temporale;
- ✓ si rende, pertanto, necessario illustrare le diverse metodologie, tempistiche e criteri di rientro del disavanzo in questione, che viene meglio dettagliato nei paragrafi a seguire con i relativi prospetti riepilogativi all'uopo dedicati;

I

Ai fini del Ripiano del Fondo Anticipazione Liquidità – F.A.L.

Nel bilancio di previsione 2020-2022 – dall'esercizio 2021 - e in quelli successivi fino al 2030, salvo il verificarsi di auspicabile maggior e veloce recupero, ovvero di ulteriori situazioni negative che potranno ridefinire il risanamento, saranno iscritte le quote di copertura del disavanzo da F.A.L. dell'importo complessivo di euro 9.476.068,15, determinato come da prospetto che segue:

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| a) Maggiore Disavanzo Rendiconto 2019 rispetto al 2018 per emersione F.A.L. | 9.793.952,14 |
| a1) Quota F.A.L. rimborsata nell'anno 2020 | 317.883,99 |
| a2) Disavanzo F.A.L. da ripianare * Articolo 52 D.L. 23.05.2021, n. 73 | 9.476.068,15 |

Il ripiano in 10 anni, con quote costanti, a decorrere dal 2021, del maggior disavanzo di cui al comma 1-bis dell'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, pari a complessivi euro 9.476.068,15, allocando nel bilancio di previsione – dall'esercizio 2021 e successivi, e sino al 2030 - salvo il verificarsi di auspicabile maggior e veloce recupero, ovvero di ulteriori situazioni negative che potranno ridefinire il risanamento, le quote annuali di copertura del disavanzo da F.A.L. secondo lo schema sotto-riportato, tenendo conto del contributo straordinario assegnato con Decreto del Ministero dell'Interno 10 agosto 2021:

| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 947.606,82 | 947.606,82 | 947.606,82 | 947.606,82 | 947.606,82 | 947.606,82 | quota ripiano |
| 814.794,33 | 814.794,33 | 814.794,34 | | | | quota contributo |
| 132.812,48 | 132.812,48 | 132.812,47 | | | | ➤ differenziale |
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | | |
| 947.606,82 | 947.606,82 | 947.606,82 | 947.606,82 | | | quota ripiano |

| | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------|
| | | | | <i>quota contributo</i> |
| | | | | <i>differenziale</i> |

A tal fine si deve prendere atto del Decreto del Ministero dell'Interno 10 agosto 2021, pubblicato nella G.U.R.I. - Serie Generale - n. 205 del 27.08.2021, con il quale è stato adottato il riparto per l'anno 2021 del fondo di 660 milioni di euro di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, a favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019, rispetto all'esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità, al cui allegato (A) risulta l'assegnazione al Comune di Capo D'Orlando di un contributo di euro 2.444.383,00;

II

Ai fini del Ripiano del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità – F.C.D.E.

Atteso che il legislatore ha cercato di trovare una soluzione a regime, consentendo di ripianare l'eventuale disavanzo emergente a seguito del cambio di metodologia di calcolo del F.C.D.E., in 15 anni, con quote costanti, a decorrere dal 2021, e specificamente l'eventuale maggior disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2019, determinato in misura non superiore alla differenza tra il F.C.D.E. accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2018 - determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni - sommato allo stanziamento assestato risultante iscritto al bilancio di Previsione 2019 per F.C.D.E. al netto degli utilizzi effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti e l'importo del F.C.D.E. accantonato in sede di rendiconto della gestione per l'esercizio 2019, determinato nel rispetto dei principi contabili;

L'Ente, conseguenzialmente, si trova nella seguente determinazione:

Ripiano F.C.D.E. - anno 2019

| <i>Descrizione</i> | <i>importo</i> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| a) F.C.D.E. da Rendiconto della Gestione 2018 | 1.344.562,86 |
| b) Economie F.C.D.E. da Residui Attivi stralciati ed eliminati in sede di Riaccertamento Ordinario dei residui per l'anno 2019 | 0,00 |
| c) F.C.D.E. stanziato nel Bilancio di Previsione 2019-2021 - Esercizio 2019 | 296.578,07 |
| d) F.C.D.E. anno 2019 metodo semplificato (a-b+c) | 1.641.140,93 |
| e) F.C.D.E. calcolato per l'anno 2019 - Metodo Ordinario | 14.613.672,41 |
| f) Differenza da Ripianare (e-d) | 12.972.531,48 |

e che, pertanto, il maggiore disavanzo, come sopra determinato, dovrà essere oggetto di ripiano, con quote costanti, a decorrere dall'esercizio 2021, secondo il seguente schema:

| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 864.835,43 | 864.835,43 | 864.835,43 | 864.835,43 | 864.835,43 | 864.835,43 |
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 864.835,43 | 864.835,43 | 864.835,43 | 864.835,43 | 864.835,43 | 864.835,43 |
| 2033 | 2034 | 2035 | | | |
| 864.835,43 | 864.835,43 | 864.835,43 | | | |

III

Ai fini del Ripiano ex articolo 188 del TUEL

Ai sensi dell'articolo 188, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e

integrazioni, è necessario che l'Ente approvi il ripiano residuale del disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, applicandolo immediatamente all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto.

L'Ente, conseguenzialmente, si trova nella seguente determinazione:

| <i>Descrizione</i> | <i>importo</i> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| a) Maggiore Disavanzo da Riaccertamento Straordinario dei residui al 01.01.2015 | 0,00 |
| a1) Maggiore Disavanzo da adeguamento F.C.D.E. anno 2019 | 12.972.531,48 |
| a2) Maggiore Disavanzo F.A.L. da ripianare * Articolo 52 D.L. 23.05.2021, n. 73 | 9.476.068,15 |
| b) Disavanzo Residuo Atteso da rinvii pluriennali | 22.448.599,63 |
| c) Disavanzo Accertato con il Rendiconto della Gestione dell'anno in questione | 23.858.620,34 |
| d) Altro | 0,00 |
| e) Quota non recuperata da applicare al Bilancio 2021-2023 (c-b-d+d1) solo se positivo | 1.410.020,71 |

Per cui, la modalità di ripiano, ai sensi dell'articolo 188 del TUEL, viene prevista, secondo la seguente tempistica:

| <i>Ripiano Disavanzo di Amministrazione</i> | | |
|---------------------------------------------|--------------|-------------|
| 2020 | 2021 | 2022 |
| 0,00 | 1.410.020,71 | 0,00 |
| | | |

Tenuto conto che

- gli stanziamenti del ripiano del disavanzo ordinario e quelli relativi al maggior disavanzo saranno imputanti distintamente nel predisponendo bilancio di previsione 2021-2023 e la presente delibera sarà parte integrante e sostanziale dello stesso;
- il disavanzo, ripartito nel triennio come sopra indicato, viene ripianato nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 188 del TUEL e delle Leggi speciali richiamate nel presente atto;
- si rende necessario inserire le quote di disavanzo in apposite variazioni ai bilanci di previsione;
- dei pareri favorevoli in relazione alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, espressi rispettivamente ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;
- del parere favorevole dell'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente;

Visti

- il D.LGS. 18.08.2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.LGS. 23.06.2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. LGS. 10.08.2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;

- la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito Arconet – Armonizzazione contabile enti territoriali;
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;

PROPONE

di approvare integralmente la proposta di deliberazione di cui in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

di ripianare la parte residuale del disavanzo di amministrazione risultante al 31 dicembre 2019 - ai sensi dell'articolo 188 del TUEL – che ammonta a complessivi euro 1.410.020,71 – come segue:

| <i>Ripiano Disavanzo di Amministrazione</i> | | |
|---------------------------------------------|--------------|-------------|
| 2020 | 2021 | 2022 |
| 0,00 | 1.410.020,71 | 0,00 |
| | | |

di approvare le seguenti misure correttive che saranno inserire nel D.U.P. 2021-2023 e consequenzialmente nel Bilancio di Previsione 2021-2023 e seguenti che saranno dirette a:

- a) riduzione/eliminazione dei debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi mediante il rispetto degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- b) riduzione/eliminazione dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive mediante un costante monitoraggio del contenzioso e/o l'incremento del Fondo rischi spese legali;
- c) rimodulazione dei contratti per servizi in vigore in relazione alla sostenibilità delle risorse finanziarie;
- d) razionalizzazione delle spese non indifferibili;
- e) revisione delle tariffe dei servizi a domanda individuale;
- f) revisione della gestione dei trasporti scolastici;
- g) revisione dei contratti in essere per le utenze e tempestività dei pagamenti relativi al fine di evitare aggravii di interessi e costo dei consumi;
- h) realizzazione dei proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili;
- i) partecipazione a bandi nazionali ed europei al fine di poter accedere a finanziamenti progettuali;
- j) utilizzo dell'istituto dell'accertamento esecutivo, esteso dalla legge di bilancio 2020 agli enti locali e non quindi più riservato all'Agenzia delle Entrate, al fine di una tempestiva e maggiore incisività nel contrasto all'evasione e/o elusione di ogni entrata comunale;

di prendere atto, quindi, che nel bilancio di previsione per gli esercizi dal 2021 al 2030, salvo il verificarsi di auspicabile maggior e veloce recupero, ovvero ulteriori situazioni negative che potranno ridefinire il risanamento, tra le previsioni di spesa a carico dei rispettivi esercizi finanziari, saranno iscritte le quote di disavanzo da F.A.L. a copertura del risultato negativo *de qua*, determinate annualmente in euro 947.606,82, garantendone la copertura, così come previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 17.09.2021;

di prendere atto del ripiano in 15 anni, con quote costanti, a decorrere dal 2021, del maggior disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2019, determinato in misura non superiore alla differenza tra il F.C.D.E. accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2018 - determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni - sommato allo stanziamento assestato risultante iscritto al bilancio di Previsione 2019 per F.C.D.E. al netto degli utilizzi effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti e l'importo del F.C.D.E. accantonato in sede di rendiconto della gestione per l'esercizio 2019, determinato nel rispetto dei principi contabili, pari ad euro 12.972.531,48, allocando nel bilancio di previsione – dall'esercizio 2021 e successivi, fino al 2035 - salvo il verificarsi di auspicabile maggior e veloce recupero ovvero di ulteriori situazioni negative che potranno ridefinire il risanamento, le quote di copertura del disavanzo da F.C.D.E. per un importo annuo di euro 864.835,43, garantendone la copertura, così come previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 17.09.2021;

di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dell'articolo 162, comma 6, e dell'articolo 193 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2020-2022 ed a quelli successivi, nonché al Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2019 e seguenti, ai sensi dell'articolo 188, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2020, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

di dare mandato all'Ufficio di segreteria generale di pubblicare il presente provvedimento permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Atti amministrativi";

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma quarto, del Decreto Legislativo 18.08.2020, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

IL PROPONENTE

F.to (Dott.ssa Giacomponello Vincenza)

Parere del Responsabile di Ragioneria in merito alla Regolarità Contabile (Art. 147-bis comma 1 e 153, comma 5, del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 TUEL)

Si esprime parere **Favorevole**

Capo d'Orlando, lì 11-11-2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

F.to (Dott.ssa Antonella Micale)

(Sottoscritto con Firma Digitale)

Si dà per letta la proposta in oggetto.

Il Consigliere Bontempo Angela, dà lettura del verbale della IV^a CCP.

La Dott.ssa Micale dà lettura della relazione esplicativa.

L'Assessore Giacomponello illustra la proposta e la relazione esplicativa di cui ha dato lettura la Dott.ssa Micale.

Il Consigliere Gazia evidenzia una serie di incongruenze e fa notare che ad un certo punto L'Ente, con una dettagliata relazione allegata alla proposta, si sostituisce al Collegio dei Revisori. Evidenzia che anche per questa proposta, nel verbale 64 del Collegio dei Revisori, il parere è negativo. Fa un richiamo alla mancanza di correttezza negli atti e asserisce di essere fortemente sorpreso del fatto che l'Ente si sostituisca al Collegio dei Revisori.

Il Consigliere Reale dà lettura di una nota che di seguito, integralmente, si riporta:

“RITENIAMO SI SIA FINALMENTE GIUNTI ALLA CONCLUSIONE DI UN ATTO CHE ORMAI GIACEVA DA TROPPO TEMPO NEGLI UFFICI DEL COMUNE.

CERTAMENTE QUESTO LUNGO PERIODO E' STATO UTILE E PROFICUO IN QUANTO HA CONSENTITO ALL'AMMINISTRAZIONE, AI CONSIGLIERI COMUNALI DELLA PASSATA LEGISLATURA E DI QUESTA APPENA INIZIATA, AGLI UFFICI, DI POTER PROCEDERE AD UN ACCURATO ESAME DELLO STATO DELLE FINANZE DEL NOSTRO COMUNE.

TUTTO' CIO' ATTRAVERSO UNA SERRATA MA SEMPRE CORRETTA DIASPORA NELLA QUALE SIA GRAZIE ALLA DISPONIBILITÀ' DELLA PASSATA AMMINISTRAZIONE, SIA ALLE CONTINUE SOLLECITAZIONI DELLA PRECEDENTE OPPOSIZIONE E DI QUELLA ATTUALE, SIA GRAZIE ALL'IMPEGNO DELL'UFFICIO RAGIONERIA, DEGLI ESPERTI NOMINATI DAL SINDACO, SI E' RIUSCITI A STABILIRE UN PERCORSO CHIARO CHE NON CONSENTE MARGINI DI SFORAMENTO SE VOGLIAMO EVITARE QUEL DEFAULT O RIEQUILIBRIO DI BILANCIO CHE OLTRE A LEDERE L'IMMAGINE DI UNA CITTADINA COME LA NOSTRA RIDURREBBE NOTEVOLMENTE L'AUTONOMIA DECISIONALE.

PER QUESTA RAGIONE CHE RITENIAMO DOVEROSO RINGRAZIARE IL SINDACO CHE SIN DAL PRIMO GIORNO DELLA SUA ELEZIONE SI E' BATTUTO PER EVITARE CIO' E CON LUI GLI ASSESSORI TUTTI.

OGGI, TUTTI NOI, CONSIGLIERI COMPRESI, DOBBIAMO STARE UNITI NELL'AFFRONTARE, CON CONSAPEVOLEZZA DELLE DIFFICOLTA' ESISTENTI, QUESTO PERCORSO CON FIDUCIA. NOI SIAMO CERTI CHE TUTTI INSIEME, MAGGIORANZA E MINORANZA, ABBIAMO LA FORZA E LA CAPACITA' DI USCIRE FUORI DA QUESTA DIFFICILE SITUAZIONE COSI' COME SIAMO CERTI CHE SINDACO E GIUNTA, COSI' COME HANNO FATTO FINO AD OGGI, SAPRANNO CONTENERE LA SPESA, NEL RISPETTO DEL PERCORSO STABILITO”.

Il Presidente, constatato che nessun altro Consigliere chiede di intervenire passa adesso alle dichiarazioni di voto.

Il Consigliere Mangano afferma di essere contento che il Consigliere Reale abbia abbassato i toni perché l'alzare i toni comporta soltanto la compromissione dell'andamento dei lavori d'aula ma che comunque la gravità dell'atto permane. Fa presente che non sono stati letti i pareri del Collegio dei Revisori di cui lui stesso dà lettura ed evidenzia che ancora una volta ci sono delle difformità con l'art. 188 del TUEL. Trova inenarrabile che l'Ente si sia sostituito al Collegio dei Revisori. Mette in evidenza che, a suo dire, si è di fronte ad un atto palesemente fuorilegge che va immediatamente ritirato perché rappresenta il massimo dell'illegalità e per il quale ricorreranno alle autorità competenti. Preannuncia il voto contrario della minoranza.

Il Consigliere Fardella dà lettura della dichiarazione di voto che di seguito si riporta integralmente:

“Si esprime parere favorevole a nome di tutta la maggioranza, in quanto in base alle previsioni enunciate da parte dell'Ufficio competente e la dichiarazione allegata, nella quale viene rappresentata una previsione di ripianamento per i prossimi anni, dichiarazione e previsione che ribalta la valutazione negativa dei Revisori contabili sicuramente sviluppata in un momento temporale diverso che non ha consentito loro di realizzare in pieno le capacità di ripianamento del comune di Capo d'Orlando.

*Il Capogruppo
Massimiliano Fardella”*

Il Presidente, constatato che nessun altro Consigliere chiede di intervenire, mette ai voti la proposta n° 47 dell' 11.11.2021, avente ad oggetto “RIPIANO DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO

2019 AI SENSI DELL'ARTICOLO 188 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI”:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta n° 47 dell’ 11.11.2021, munita dei prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;
Acquisito il parere dei Revisori;
Visto il parere della IV[^] C.C.P;
Udito il dibattito in aula;
Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ed il suo regolamento di attuazione;
Con voti n° 11 favorevoli e n° 4 contrari su n° 15 Consiglieri presenti e votanti:

D E L I B E R A

Approvare la superiore proposta n° 47 dell’ 11.11.2021, avente ad oggetto “RIPIANO DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2019 AI SENSI DELL'ARTICOLO 188 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI”.

Il Presidente mette ai voti l'immediata esecutività della presente delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ed il suo regolamento di attuazione;
Con voti n° 11 favorevoli e n° 4 contrari su n° 15 Consiglieri presenti e votanti:

D E L I B E R A

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Si da’ atto che alle ore 01.33 la seduta è tolta.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE

*F.to Dott. Cristian Gierotto
(Sottoscritto con Firma
Digitale)*

IL CONSIGLIERE ANZIANO

*F.to Dott. Galipo' Carmelo

(Sottoscritto con Firma
Digitale)*

IL SEGRETARIO GENERALE

*F.to Dott.ssa Carugno Anna
Maria
(Sottoscritto con Firma
Digitale)*

Il presente Atto, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicato mediante affissione all'albo pretorio on line nel sito web istituzionale del Comune dal 18-01-2022 al 02-02-2022 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Il Segretario Generale

F.to Dott.ssa Carugno Anna Maria